MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE Segreteria Tecnica

Prot. N. 0604/UT27/CG(C)

Roma, 22 giugno 2000

Ai Signori Coordinatori

LORO SEDI

Ai C.P.A. LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali della M.C.T.C. LORO SEDI

CIRCOLARE U.di G. MOT n°B 53

All'Assessorato ai Trasporti Turismo Comunicazioni della Regione Sicilia Direzione Trasporti Via Notarbartolo, 9 PALERMO

Alla Regione Siciliana Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti Direzione Compartimentale per la Sicilia Via Nicolò Garzilli, 34 P A L E R M O

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione Civile Lungo Adige S. Nicolò, 14 38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige - Ripartizione 38 Traffico e Trasporti Via Crispi, 8 B O L Z A N O

OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".

Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute:

- nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE);
- ➤ nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/1977 del 9 dicembre 1977).

Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.

Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE (Dott. Ing. Ciro ESPOSITO)